



ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
*(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)*

\*\*\*\*\*

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE**

<u>n. 126</u> del registro  data <u>30.10.2020</u>	<b>OGGETTO: Art.11 L.R. n. 9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della Tari – Cosap – Canoni di utilizzo 2020.</b>
---	---

L'anno **duemilaventi** addì Trenta del mese di Ottobre alle ore 13:00 e ss. nella sala delle adunanze del Comune, convocata ai sensi di legge, si è riunita

**LA GIUNTA COMUNALE**

con la presenza dei Signori:

COMPONENTI	Carica	Presente	Assente
GIANNONE Vincenzo	Sindaco		
RICCOTTI Caterina	V. Sindaco		
FIORILLA Ignazio	Assessore		
MIRABELLA Ignazio Bruno	Assessore		
PITROLO Viviana	Assessore		
ARRABITO Emilia	Assessore		

Partecipa il Vicesegretario Comunale Dott.ssa. **Maria Sgarlata**.

Assume la presidenza della seduta il Sindaco, il quale, accertato che l'odierna seduta è valida per il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la discussione ed invita i convocati a procedere alla trattazione della proposta di cui all'oggetto.

## **LA GIUNTA COMUNALE**

- Vista la proposta presentata dal Capo Settore IV Entrate – Sviluppo Economico, Dott.ssa Valeria Drago, n. 01 del 29/10/2020 avente per oggetto: “Art.11 L.R. n. 9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della Tari – Cosap – Canoni di utilizzo 2020. ”;
- Vista la legge 8/6/1990, n. 142, recepita in Sicilia con la L.R. 11/12/1991, n. 48;
- Vista la legge regionale 3/12/1991, n. 44;
- Dato atto che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore sulla regolarità tecnica ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co. 1 L. n. 142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 nonché ai sensi dell'art. 49 e del D.lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- Dato atto altresì che sulla proposta in esame è stato acquisito il parere favorevole espresso dal Responsabile del Settore finanziario in merito alla regolarità contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 53 co.,1 della L.n.142/90 come recepito dalla L.R. 11.12.1991, n. 48, nel testo come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000;
- Preso atto che la proposta che si mette a votazione è conforme a quella per la quale sono stati espressi i pareri soprarichiamati;
- Accertata la competenza della Giunta Comunale in ordine all'adozione del presente provvedimento;
- Ritenuto che la proposta testè esaminata sia meritevole di accoglimento con la narrativa ed il dispositivo in essa contenuti;
- Visto il D.lgs.n. 267/2000 e s.m.i.
- Visto il vigente O.R.EE.II ed il vigente Statuto Comunale;  
Tutto ciò premesso e considerato;  
Con voti unanimi e palesi, espressi per alzata e seduta,

### **DELIBERA**

#### **Per la causale in premessa,**

1. **Di approvare** la proposta di deliberazione del Capo Settore IV Entrate – Sviluppo Economico, Dott.ssa Valeria Drago, n. 01 del 29/10/2020 relativa all'oggetto che qui si richiama integralmente “per relationem” e che si allega alla presente formandone parte integrante e sostanziale, demandando alla stessa tutti gli adempimenti consequenziali al presente provvedimento;
2. **Di dare atto** che al presente provvedimento si allega l'unito foglio, quale parte integrante e sostanziale, contenente i pareri citati in premessa.

.....

Successivamente, con separata unanime votazione, espressa per alzata e seduta,

**LA GIUNTA COMUNALE**

considerata l'urgenza di consentire l'assunzione degli atti conseguenti,

**DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione di immediata esecutività.



**COMUNE DI SCICLI**  
**Libero Consorzio dei Comuni della**  
**Provincia di Ragusa**  
**Settore IV Entrate -**  
**Sviluppo Economico**



**Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale**

**N. 01**

**Del 29/10/2020**

**OGGETTO:**

**Art.11 L.R. n. 9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della Tari – Cosap – Canoni di utilizzo 2020.**

La sottoscritta Drago Valeria, nella qualità di Posizione Organizzativa del Settore IV Entrate - Sviluppo Economico, propone l'adozione del provvedimento deliberativo sopra distinto per le motivazioni di seguito esplicitate, attestando di non trovarsi in nessuna ipotesi di conflitto di interessi nemmeno potenziale, né in situazioni che danno luogo ad obbligo di astensione ai sensi del D.P.R. 62/2013 e del Codice di Comportamento interno e di aver verificato che i soggetti intervenuti nella istruttoria che segue non incorrono in analoghe situazioni:

**Considerato che:**

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 46 del 31/03/2020 è stato disposto il differimento e la sospensione, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei termini di pagamento dei tributi comunali per l'annualità 2020;
- con atto di indirizzo approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 07/05/2020 sono state previste una serie di misure finalizzate alla mitigazione degli effetti dell'emergenza epidemiologica sul tessuto economico e sociale del territorio e in particolare il differimento al 30 settembre della scadenza dei pagamenti dei tributi comunali; l'esenzione dal pagamento dei tributi per le utenze non domestiche in relazione ai mesi di chiusura totale o parziale; esenzione pagamento Cosap 2020 ambulanti-dehors-mercati settimanali in relazione ai mesi di chiusura totale o parziale; esenzione canone COSAP 2020 dovuto per le occupazioni suolo pubblico per cantieri edili fino al 30/09/2020; concessione gratuita di un aumento pari al 50% del suolo pubblico, ove possibile prioritariamente per alberghi e strutture ricettive, nonché per le concessioni di suolo pubblico destinate all'esercizio di attività di bar, ristoranti e attività turistiche;

**Richiamate** le Direttive verbali dell'Amministrazione Comunale, tramite le quali si fornisce il necessario atto di indirizzo relativamente all'ampiezza delle agevolazioni, sia in termini di percentuale che di periodo, da riconoscere agli operatori economici a valere sul fondo perequativo di cui alla legge regionale n. 9/2020, in riferimento ai tributi locali (TARI), al COSAP e ai canoni di utilizzo di immobili o strutture destinati a sale cinematografiche, teatri e impianti sportivi;

**Vista** la deliberazione di C.C. n. 40 del 15/07/2020 di approvazione ai delle Tariffe TARI 2020 quale conferma delle tariffe 2019, con la quale l'Ente si è avvalso, in considerazione dell'emergenza da COVID-19, della facoltà prevista dal D.L. n.18/2020 che ha consentito un più disteso periodo di recepimento dei piani finanziari del servizio rifiuti (PEF) in applicazione del "metodo ARERA" (MTR), unitamente alla facoltà di derogare provvisoriamente alle regole di determinazione delle tariffe in rapporto all'integrale copertura dei costi del servizio. Il comma 5 dell'articolo 107 stabilisce, infatti, che per il 2020 le tariffe Tari e Tari corrispettivo possono essere approvate dai Comuni nella stessa misura adottata per il 2019 e che il PEF relativo al 2020 potrà essere approvato successivamente, entro il 31 dicembre, con eventuale conguaglio dei costi da questo risultanti ripartibile nel triennio 2021-2023;

**Visti:**

- la nota di chiarimento dell'Istituto per la Finanza e l'Economia locale (IFEL) del 24/04/2020 intitolata "La facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19";
- la deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020 avente per oggetto la "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" che ha previsto - nell'ambito della disciplina dei corrispettivi applicabili alle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, urbani ed assimilati - l'introduzione di alcuni fattori di rettifica per talune tipologie di utenze non domestiche e di specifiche forme di tutela per quelle domestiche, in una logica di sostenibilità sociale degli importi dovuti, al fine di mitigare gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19, meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo sui rifiuti che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;
- la nota di approfondimento dell'IFEL del 31.05.2020 denominata "La delibera ARERA n.158/2020 nell'ambito della potestà comunale in materia di agevolazioni sulla TARI e sulla tariffa corrispettiva", pubblicata il 31 maggio 2020, con la quale viene ribadita la potestà, già prevista dalla legge, di concedere agevolazioni oltre il minimo previsto da ARERA, con l'unica accortezza di comprendere, all'interno delle scelte effettuate, le utenze non domestiche previste dagli allegati alla citata delibera 158/2020 dell'ARERA, per poter efficacemente venire incontro alle difficoltà economiche provocate dall'emergenza e dalla drammatica ricaduta sull'intero sistema economico;

**Ravvisata** una situazione non ancora del tutto definita in relazione all'esigenza, condivisa dall'intero sistema pubblico, di un intervento sollecito ed equilibrato sul prelievo relativo ai rifiuti e agli altri tributi, con l'introduzione di una base uniforme di riduzioni, opportunamente finanziata, a sostegno della competenza tariffaria inequivocabilmente in capo ai Comuni quali titolari del tributo;

**Visto** l'art.11 della Legge Regionale n. 9 del 12/05/2020 denominata "*Legge di stabilità regionale 2020/2022*" che istituisce il "Fondo perequativo degli enti locali", con una dotazione di 300 milioni di euro, le cui risorse sono destinate alla compensazione delle minori entrate dei Comuni che dispongono l'esenzione o la riduzione di tributi locali dovuti da operatori economici;

**Tenuto conto che:**

- l'attuale scenario non sembrerebbe essersi ancora del tutto definito dal punto di vista normativo e finanziario non avendo il Comune ancora la piena disponibilità delle risorse assegnate da utilizzare per applicare le misure agevolative e/o di sostegno;
- la definizione del suddetto scenario sembra essere dirimente ai fini della scelta delle opportune misure agevolative e/o di sostegno;
- non appare opportuno prevedere eventuali agevolazioni "atipiche" a carico del Bilancio Comunale nelle more della definizione delle risorse statali e regionali a sostegno delle minori entrate afferenti ai tributi comunali previste nel decreto "Rilancio" e, comunque, essendo tra l'altro l'Ente in procedura di riequilibrio finanziario pluriennale come approvato con deliberazione della Corte dei Conti, Sezione di Controllo per la Regione Siciliana n. 167/2019/PRSP;

**Ritenuto che:**

- nelle more della definizione dello scenario normativo sopra richiamato, le possibili misure agevolative sono rappresentate dallo slittamento dei termini di riscossione – misura già adottata - oltre che dalla previsione di ipotesi di graduazione, riduzione ed agevolazione;
- l'Ente adotta la cosiddetta "tariffa monomia" (EX TARSU), che, ai sensi del comma 652 L. 147/2013, è uno dei due regimi in cui può articolarsi la TARI. L'adozione della tariffa monomia non necessita di nessuna classificazione dei costi in parte fissa e variabile; pertanto può procedere solo ad una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto delle diverse tipologie di attività di utenze non domestiche, ai sensi di quanto disposto dal punto 1.6 dell'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020;
- in riferimento al COSAP occorre riconoscere i benefici di cui all'art. 11 comma 2 lett. a) e c) della L.R. n.9/2020, agli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. Codici ATECO indicati espressamente nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a cui è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia dovuta a COVID-19 dell'esonero del canone dovuto come previsto dall'art. 109 del Decreto Rilancio n. 104/2020 (Decreto Rilancio 2) per il periodo dal 01/05/2020 e fino al 31-12-2020;
- in merito agli operatori economici presenti nel territorio comunale che utilizzano immobili o strutture destinate a sale cinematografiche, teatri e impianti sportivi occorre riconoscere i benefici di cui all'art. 11 comma 2 lett. b) della L.R. n.9/2020, attraverso l'agevolazione della riduzione del canone di utilizzo dovuto per l'anno 2020;

**Visto** il Regolamento Nuova Tari 2020, approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 15/07/2020;

**Visto** il regolamento per l'applicazione del canone per l'utilizzo del suolo pubblico (COSAP) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 112/2001;

**Visti:**

- Statuto dell'Ente;
- Ordinamento regionale degli Enti Locali della Sicilia (ORELL);
- D. Lgs. n. 267/00;
- Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 "Legge di stabilità regionale 2020-2022;
- Regolamento di contabilità in vigore;

- Il D.L. n.34/2020 e il D.L. n. 104/2020;
- deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020;
- Nota di approfondimento dell'IFEL del 31.05.2020;

**Per quanto sopra, volendo concretizzare la volontà espressa dall'A.C., si ritiene di poter proporre alla G.C. l'adozione della presente deliberazione:**

**Le premesse formano parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento.**

1) Dare atto che la tariffa TARI è quella approvata con deliberazione di C.C. n. 40 del 15/07/2020 ai sensi dell'art. 1, comma 683 Legge 27-12-2013 n.147, fatti salvi eventuali adeguamenti previsti per legge nonché l'entrata in vigore di nuovi provvedimenti che comportino l'applicabilità di nuove disposizioni più favorevoli o più vantaggiose per l'utenza.

2) Dare atto che ai sensi del comma 4 dell'articolo 107 del D.L. n. 18 del 20.05.2020 il Piano Economico Finanziario 2020 ( PEF) sarà approvato entro il 31.12.2020 e che in tale sede, qualora dovessero emergere scostamenti tra i costi 2020 ed i costi applicati al 2019, nel caso in cui gli scostamenti fossero in termini di minori costi e in senso più favorevole all'utenza di ciò si terrà conto in termini di minor prelievo; mentre, qualora nello scostamento dovessero emergere maggiori costi, gli stessi si potranno congruare nei tre anni successivi a decorrere dal 2021;

3) Di stabilire che l'Ente, ai sensi di quanto previsto dal punto 1.6 dell'art. 1 della deliberazione ARERA n. 158/2020/R/RIF del 05/05/2020, tenuto conto del vigente Regolamento TARI, ed in considerazione dell'Allegato A alla richiamata deliberazione ARERA, applicherà le seguenti graduazioni, riduzioni ed agevolazioni:

- Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche riconducibili alle Categorie indicate - a titolo esemplificativo e non esaustivo - nella Tabella 1a)

**Riduzione della tariffa nella misura del 95%**

- Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche riconducibili alle Categorie indicate - a titolo esemplificativo e non esaustivo - nell'intera Tabella 1b) e nella Tabella 2) ai nn. 1, 4, 5, 7, 8, 18, 22, 23, 24 e 27 oltre che ai nn. 20 e 21 se non appartenenti a filiere essenziali

**Riduzione della tariffa nella misura del 95%**

- Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche riconducibili alle Categorie indicate - a titolo esemplificativo e non esaustivo - nella Tabella 2) ai nn. 11 e 12

**Riduzione della tariffa nella misura del 60%**

- Per le tipologie di attività di Utenze non domestiche riconducibili alle Categorie indicate - a titolo esemplificativo e non esaustivo - nella Tabella 3)

**Nessuna Riduzione della tariffa;**

4) Di stabilire che in riferimento al COSAP riconoscerà i benefici di cui all'art. 11 comma 2 lett. a) e c) della L.R. n.9/2020, agli operatori economici che è possibile individuare attraverso i cc.dd. Codici ATECO indicati espressamente nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri a cui è stata imposta la sospensione e/o limitazione della propria attività a causa dell'emergenza sanitaria determinata dalla pandemia dovuta a COVID-19 dell'esonero del canone dovuto come previsto dall'art.109 del Decreto Rilancio n. 104/2020 (Decreto Rilancio 2) per il periodo dal 01/05/2020 e fino al 31/12/2020;

5) Di stabilire che l'Ente, in merito alle agevolazioni di cui all'art. 11 comma 2 lett. b) agli operatori economici presenti nel territorio comunale che utilizzano immobili o strutture destinate a sale cinematografiche, teatri e impianti sportivi, riconoscerà l'agevolazione della

riduzione del canone di utilizzo nella misura del 95% dell'importo dovuto per l'anno 2020;

6) Di dare atto che le agevolazioni sopra indicate avranno efficacia per il solo anno 2020, essendo finalizzate a contenere i disagi patiti dagli operatori economici a causa dell'attuale problematico contesto socio-economico, conseguente all'emergenza Covid-19.

7) Di dare atto che l'applicazione delle misure agevolative di cui al presente provvedimento, è strettamente subordinata all'effettivo trasferimento delle somme previste dallo specifico "Fondo Perequativo degli Enti Locali", ex art. 11 L.R. n 9/2020, che si riterrà concretizzato solo al verificarsi della seguente duplice condizione sospensiva:


a) notifica al Comune di Scicli e/o pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana del Decreto di attribuzione della quota spettante al Comune a valere sul citato Fondo Perequativo, entro il perentorio termine del 31.12.2020;

b) avvenuto compimento a carico della Regione Siciliana degli adempimenti di cui agli artt.53-64 del D.L. n. 34/2020, diversamente configurandosi potenziali profili di non consentiti aiuti di stato;

8) di dare atto che il mancato verificarsi delle suddette condizioni sospensive renderà inapplicabile le agevolazioni di cui al presente provvedimento e pertanto non potrà sorgere a carico degli operatori economici interessati alcun diritto soggettivo e/o interesse legittimo, né un legittimo affidamento.


9) Di dichiarare il presente atto IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO ai sensi di legge.

**IL CAPO SETTORE IV**  
**(Dott.ssa Valeria Drago)**

  
\_\_\_\_\_

**L'Assessore alle Entrate**

**Ing. Bruno Mirabella**





**COMUNE DI SCICLI**  
**(Libero Consorzio Provinciale di Ragusa)**

**SETTORE IV ENTRATE - SVILUPPO ECONOMICO**

**Allegato alla proposta di deliberazione di G.C. n. 01 del 29/10/2020**

**Oggetto: Art.11 L.R. n. 9/2020 Fondo Perequativo degli Enti locali agevolazioni straordinarie soggette a condizione sospensiva ai fini della Tari - Cosap - Canoni di utilizzo 2020.**

---

**PARERE ART. 1, COMMA 1, LETT. i) L.R. N. 48/91 E ART. 53 L. 142/1990**

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Per quanto concerne la regolarità tecnica si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 29/10/2020

**IL CAPO SETTORE IV**  
**ENTRATE-SVILUPPO ECONOMICO**  
**(Dott.ssa Valeria Drago)**

---

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

Scicli, li 29.10.2020

**IL CAPO SETTORE III FINANZE**  
**(Dott.ssa Grazia Maria Galanti)**

Letto, confermato e sottoscritto:

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SINDACO - PRESIDENTE



IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**a t t e s t a**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'albo pretorio on line dell'Ente prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line  
(Sig.ra Arrabito Carmela)

\_\_\_\_\_

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio,  
attesta

che la presente deliberazione:

è diventata esecutiva il 30-10-20 :

- perché dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, della L.R. 44/91)  
 decorsi dieci giorni dalla data della pubblicazione (art. 12, comma 1, L.R. 44/91)

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

Dott.ssa Maria Sgarlata



M. Sgarlata